



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida al versamento dell'acconto Iva 2024

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Normativa di riferimento

Articolo 6 L. 405/1990;

Articolo 1, D.P.R. 100/1998,

Articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972;

Articolo 7 D.P.R. 542/1999;

Articolo 1, comma 471, L. 311/2004;

Articolo 36 D.P.R. 633/1972;

Articolo 13 D.Lgs. 471/1997;

Articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000

Documenti di Prassi

Risoluzione n. 16/E/2008;

Circolare n. 54/E/2005;

Circolare n. 40/E/1993;

Risposta interpello 350/2019;

Risposta interpello 859/2021

Giurisprudenza

Cassazione n. 4145/2014.

L'[articolo 6, L. 405/1990](#), prescrive l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di procedere al **pagamento di un acconto dell'Iva relativa** all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro **il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno**. Per l'anno 2024, il termine in parola scade il prossimo 27.12.2024.

Soggetti interessati

Salvo le diverse ipotesi di esonero di cui infra, sono tenuti al versamento dell'anticipo Iva ([articolo 6, L. 405/1990](#)), i soggetti passivi che effettuano **le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto**:

- su **base mensile** ([articolo 1, D.P.R. 100/1998](#));
- su **base trimestrale "per natura"**, indipendentemente dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente ([articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#));
- su **base "trimestrale per opzione"** (articolo 7 D.P.R. 542/1999).

Esoneri

L'obbligo di versare l'anticipo Iva **non ricorre per i soli soggetti passivi Iva che**, nel periodo d'imposta corrente (2024):

- devono versare un **acconto inferiore a 103,29 euro**;
- **hanno cessato l'attività** e non liquidano alcuna imposta per il mese di dicembre (se "mensili") oppure per l'ultimo trimestre (se "trimestrali");
- operano in **regime di esonero** ex [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) (es. i produttori agricoli);
- esercitano attività di intrattenimento in regime speciale ([articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- applicano il **regime forfetario** ex L. 398/1991 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
- applicano il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile ([articolo 27, comma 1 - 2, D.L. 98/2011](#)) o **per gli autonomi** ([articolo 1, comma 54 - 89, L. 190/2014](#));

- hanno effettuato soltanto **operazioni non imponibili** o esenti Iva;
- hanno effettuato esclusivamente **operazioni attive** applicando lo “*split payment*”.

Ulteriori ipotesi di esonero

Tenuto conto dei diversi metodi di determinazione dell’acconto Iva previsti (storico, previsionale e analitico), **non devono versare alcunché** i soggetti passivi che:

- **hanno iniziato l’attività nel corso del 2024**, compreso il Gruppo Iva per il primo anno di adesione all’opzione ([risposta ad interpello n. 859/2021](#));
- hanno evidenziato un **credito Iva nella liquidazione di dicembre 2023** (se “mensili”) o **dell’ultimo trimestre 2023** (se “trimestrali per natura”), ovvero nella **dichiarazione annuale Iva** relativa al 2023 (se “trimestrali per opzione”);
- prevedono di **realizzare una eccedenza detraibile nella liquidazione di dicembre 2024** (se “mensili”) o **dell’ultimo trimestre 2024** (se “trimestrali per natura”), ovvero nella **dichiarazione annuale Iva relativa al 2024** (se “trimestrali per opzione”).

Metodi di determinazione dell’acconto

Esistono **3 metodi di determinazione dell’acconto Iva**:

- il **metodo storico** ([articolo 6, comma 2, L. 405/1990](#));
- il **metodo previsionale** ([articolo 6, comma 2, L. 405/1990](#));
- il **metodo analitico** ([articolo 6, comma 3-bis, L. 405/1990](#)).



Ciascun soggetto passivo Iva può applicare il **metodo a lui più favorevole** o quello di più semplice determinazione. Inoltre, se, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma, **non è necessario versare l’anticipo Iva**.

Metodo storico

Il **metodo “storico”** permette di determinare l’acconto Iva in misura **pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente**. La base di calcolo su cui applicare l’aliquota dell’88% è determinata dall’importo:

- risultante dalla **liquidazione di dicembre 2023** per i **soggetti mensili**;

ESEMPIO

- Acconto Iva 2023: euro 20.000
 - Saldo Iva dicembre 2023: euro 50.000
 - Totale Iva dovuta dicembre 2023: euro 70.000 = euro 50.000 + euro 20.000
 - Acconto Iva 2024: euro 61.600 = euro 70.000 * 88%
-
- risultante dalla **liquidazione dell'ultimo trimestre 2023**, per i **soggetti passivi trimestrali "per natura"**;

ESEMPIO

- Acconto Iva 2023: euro 20.000
 - Saldo Iva ultimo trimestre 2023: euro 40.000
 - Totale Iva dovuta ultimo trimestre 2023: euro 60.000 = euro 40.000 + 20.000
 - Acconto Iva 2024: euro 52.800 = 60.000 * 88%
-
- risultante a **saldo dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2023**, per i **soggetti passivi trimestrali "per opzione"**.

ESEMPIO

- Acconto Iva 2023: euro 5.000
- Saldo dichiarazione annuale Iva relativa al 2023: euro 9.090 di cui euro 90 a titolo di interesse (1%)
- Totale Iva dovuta per l'ultimo trimestre 2023: euro 14.000 = euro 5.000 + euro 9.090 - euro 90
- Acconto Iva 2024: euro 12.320 = euro 14.000 * 88%



Nota bene

La base di calcolo deve essere assunta **al lordo dell'eventuale acconto** versato nel mese di dicembre 2023 e **al netto degli eventuali interessi** dovuti nella dichiarazione annuale Iva per il

2023.

Se a causa di **variazioni significative del volume d'affari** (rispetto al 2023), il soggetto passivo Iva **dovesse transitare nel 2024**:

- dal **regime mensile al regime trimestrale**, la base di calcolo dell'acconto Iva 2024 è pari all'ammontare dell'Iva **versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023** (compreso l'eventuale acconto), al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2023;
- dal **regime trimestrale al regime mensile**, la base di calcolo dell'acconto Iva 2024 è pari **ad un terzo dell'Iva versata nell'ultimo trimestre 2023**, compreso l'acconto (se trimestrali "per natura"), oppure un terzo dell'Iva **versata nella dichiarazione annuale del 2023**, compreso l'acconto (se trimestrali "per opzione").

Metodo previsionale

Il metodo "previsionale" consente di determinare l'acconto Iva, basandosi sulla **stima delle operazioni relative all'ultimo mese o trimestre del 2024**. In particolare, la base di calcolo su cui applicare l'aliquota dell'88% è determinata dall'importo che **il soggetto passivo prevede di dover versare**:

- per il **mese di dicembre 2024**, se contribuente "mensili";
- per il **quarto trimestre del 2024**, se contribuenti trimestrali "per natura";
- in sede di **dichiarazione annuale Iva per il 2024**, se contribuenti trimestrali "per opzione".



L'applicazione di tale metodo è particolarmente delicata, poiché espone il soggetto passivo alla **sanzione per carente o omesso versamento dell'anticipo Iva**, qualora la liquidazione definitiva si chiuda con un debito Iva superiore alla previsione. È necessario, quindi, avere ragionevole certezza riguardo alle fatture attive e passive dell'ultima frazione del periodo d'imposta in corso (2024).

Metodo analitico

Il metodo "analitico" consente di determinare la **base di calcolo dell'acconto Iva 2024 in misura pari al 100% dell'importo risultante da una specifica liquidazione datata 20.12.2024**, la quale considera:

- per i contribuenti trimestrali, le operazioni attive effettuate nel periodo 1.10.2024 – 20.12.2024 (comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle **operazioni passive registrate nel periodo 1.10.2024 – 20.12.2024**;

ESEMPIO

- Iva fatture di vendita 1.10.2024 - 20.12.2024: euro 15.000
 - Iva fatture di vendita oggetto di fatturazione differita entro il 20.12.2024: euro 1.000
 - Iva detraibile fatture di acquisto registrate 1.10.2024 - 20.12.2024: euro 8.000
 - Saldo credito Iva terzo trimestre 2024: euro 1.500
 - Acconto Iva 2024: euro 6.500 = euro 15.000 + euro 1.000 - euro 8.000 - euro 1.500)
-
- per i **contribuenti mensili**, le **operazioni attive effettuate nel periodo 1.12.2024 – 20.12.2024** (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle **operazioni passive registrate nel medesimo periodo** (1.12.2024 – 20.12.2024).

ESEMPIO

- IVA fatture emesse 1.12.2024 - 20.12.2024: euro 11.500
- Iva fatture di vendita oggetto di fatturazione differita entro il 20.12.2024: euro 500
- IVA detraibile fatture di acquisto registrate 1.12.2024 - 20.12.2024: euro 6.000
- Saldo credito Iva mese di novembre 2024: euro 800
- Acconto Iva 2024: euro 5.200 = euro 11.500 + euro 500 - euro 6.000 - euro 800)

Regole particolari di determinazione acconto IVA

Per garantire una corretta determinazione dell'acconto Iva, è essenziale considerare **le disposizioni specifiche previste per diverse categorie di contribuenti**:

- soggetti passivi Iva che **operano nei settori di cui all'[articolo 1, comma 471, L. 311/2004](#)**, (es. le aziende che somministrano acqua, gas, energia elettrica, ecc.), per i quali l'acconto Iva 2024 è determinato in misura pari al 97% della media dei versamenti effettuati (o dovuti) nei primi tre trimestri del 2024, se **nel 2023 hanno versato Iva per un importo superiore a euro 2.000.000** (c.d. "metodo storico speciale");



Nota bene

Per tali contribuenti è precluso l'utilizzo del metodo storico ordinario e di quello previsionale, mentre è consentita l'applicazione del metodo analitico ([risoluzione n. 16/E/2008](#) e [circolare n. 54/E/2005](#)). Se partecipano a una liquidazione Iva di gruppo ([articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)), l'acconto del gruppo è determinato **sommando algebricamente l'acconto dovuto dai soggetti tenuti ad applicare il metodo "storico speciale"** e l'acconto dovuto dalle altre società partecipanti, calcolato **secondo il metodo più vantaggioso tra quello "storico" o "previsionale"**. Resta ferma la possibilità di applicare il metodo "analitico" ([risposta interpello n. 350/2019](#)).

- soggetti con **contabilità separata** ([articolo 36, D.P.R. 633/72](#));



Nota bene

Questi soggetti devono calcolare **l'acconto Iva utilizzando il dato storico** sommando algebricamente le risultanze dell'ultima **liquidazione periodica del 2023** (per i contribuenti "mensili" e per quelli trimestrali "per natura") e della **dichiarazione annuale Iva per il 2023** (per i contribuenti trimestrali "per opzione"), tenendo conto dei correttivi da apportare alle citate risultanze, **qualora nel corso del 2024 si siano verificate variazioni nei volumi d'affari delle attività gestite separatamente rispetto al 2023**. Possono anche calcolare il dato previsionale (e si ritiene anche quello effettivo) con gli stessi criteri, ma **con riferimento alle risultanze previste per il 2024**.

- soggetti che **affidano a terzi la tenuta della contabilità**;

L'acconto Iva 2024 è determinato in misura pari **a due terzi dell'imposta dovuta risultante dalla liquidazione di dicembre 2024**, considerando le annotazioni effettuate nel mese di novembre 2024 ([circolare n. 40/E/1993](#)).

- A. e società **soggette allo split payment**;

L'acconto Iva è determinato **secondo i metodi ordinari** (storico, previsionale o analitico), considerando l'imposta versata all'Erario mediante lo split payment, indipendentemente dal metodo di versamento utilizzato (modello F24 o annotazione nei registri IVA).

Termine di versamento dell'acconto iva

L'acconto Iva deve essere versato in un'unica soluzione – senza possibilità di rateizzazione ([articolo 20, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#)) - **entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno**, con l'avvertenza che, se il termine scade di sabato (o in un giorno festivo), la scadenza è

automaticamente **prorogata al primo giorno feriale successivo** ([articolo 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#)).

Per l'anno 2024, il termine ultimo per il versamento dell'anticipo scadrà, quindi, **il prossimo 27.12.2024**.

Modalità di versamento dell'acconto Iva

Il pagamento dell'acconto Iva:

- può essere **oggetto di compensazione** con eventuali crediti d'imposta o contributivi, rispettando i limiti previsti in materia;
- deve essere **effettuato mediante il modello di pagamento unificato F24**:
- che può essere presentato **direttamente o tramite intermediari autorizzati**, ricorrendo alle diverse modalità disponibili (F24 online, F24web, F24 cumulativo), con la possibilità di utilizzare l'Homebanking, a condizione che la delega di pagamento non contenga compensazioni con altri crediti tributari;
- utilizzando il **codice tributo 6013** (se contribuenti mensili) o il **codice tributo 6035** (se contribuenti trimestrali).



Nota bene

Il contribuente che ha adottato la liquidazione trimestrale "per opzione" **non è tenuto a versare la maggiorazione dell'1%** ([articolo 7, comma 3, D.P.R. 542/1999](#)). Questa maggiorazione, a titolo di interesse, si applica **solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri dell'anno** e su quelli effettuati come saldo nella dichiarazione annuale.

| Contribuente | Periodo | Codice tributo sezione Erario | Note |
|--------------|---------|----------------------------------|---|
| Mensile | 2024 | 6013 | Possibilità di compensazione con altri crediti |
| Trimestrale | 2024 | 6035 | Possibilità di compensazione con altri crediti Non sono dovuti interessi |

ESEMPIO

Si consideri il caso di un **contribuente "mensile"** che determina l'**acconto Iva 2024** utilizzando il **metodo storico**. Si assumano, altresì, i seguenti dati:

- saldo **liquidazione dicembre 2023**: euro 100.000 = euro 48.000 (acconto Iva 2023) + 52.000 (saldo Iva 2023)
- **Acconto Iva 2024** = euro 88.000 = (euro 100.000 * 88%)

Di seguito un esempio di compilazione della delega di pagamento (F24)

| SEZIONE ERARIO | | codice tributo | riduzione/regione/prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | |
|--|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | 6013 | | 2024 | 88.000, | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| codice ufficio | codice atto | | | | | | |
| | | | | TOTALE A | 88.000, | B | |
| | | | | | | | SALDO (A-B) 88.000, |

Scomputo dell'acconto

L'importo versato a titolo di acconto per l'anno 2024 deve essere **scomputato**, rispettivamente, dall'importo risultante:

- dalla **liquidazione relativa al mese di dicembre 2024** (entro il 16.1.2025), per i **contribuenti "mensili"**;
- dalla **liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2024** (entro il 17.2.2025), per i **contribuenti trimestrali "per natura"**;
- dal **saldo relativo all'anno 2024** (entro il 17.3.2025), per i **contribuenti trimestrali "per opzione"**.

Il contribuente è altresì tenuto a dare evidenza, nella **dichiarazione annuale Iva** (rigo VH17), del **metodo adottato ai fini della determinazione dell'acconto Iva**, utilizzando uno dei seguenti codici:

| codice | Metodo adottato |
|--------|---|
| 1 | metodo storico |
| 2 | metodo previsionale |
| 3 | metodo analitico |
| 4 | Per i soggetti che operano in particolari settori |

VH17 Acconto dovuto

,00

Metodo

Sanzioni

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto Iva, si applica **una sanzione amministrativa**, come previsto dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), che può essere del 30% o del 15%, per le violazioni commesse sino allo scorso 31.8.2024. Per **le violazioni commesse dall'1.9.2024**, il D.Lgs. 87/2024, ha apportato **significative modifiche all'[articolo 13, D.Lgs. 471/97](#)**, disponendo la riduzione della sanzione dal 30% al 25%, con la conseguenza che **se il tardivo versamento è contenuto**:

- **nei 90 giorni, la sanzione non è più del 15% ma del 12,5%.**
- **nei 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo ([articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#)).**

Pertanto, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024, posto che per le violazioni commesse dall'1.9.2024 la sanzione è stata abbassata dal 30% al 25%, consegue che **se il ritardo è contenuto nei 14 giorni, la riduzione a 1/15** per giorno di ritardo va calcolata sulla sanzione del 12,5% e non più su quella del 15%.



Nota bene

Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 4145/2014) **non può essere sanzionato il tardivo versamento dell'acconto Iva qualora**, sulla base della dichiarazione annuale, risulti appurato che il contribuente **sarebbe stato a credito rispetto all'acconto versato tardivamente**.

Ravvedimento operoso

È possibile ricorrere **all'istituto del ravvedimento operoso** per sanare l'omesso o carente versamento dell'acconto Iva, **mediante versamento delle sanzioni ridotte** (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l'avviso di accertamento o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione. Nel caso specifico dell'acconto Iva 2024, la **sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso** (codice tributo 8904) è **evidenziata nella tabella seguente**:

| Ravvedimento operoso | Sanzione ridotta | Termine per ravvedimento |
|---|---|--|
| Entro 14 giorni da scadenza | 1,25% (12,5/10), a cui si aggiunge la riduzione ad 1/15 per giorno di ritardo | 10.1.2025 |
| Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza | 1,25% (12,5/10), | Periodo compreso 11.1.2025 e il 26.1.2025 |
| Fra 31 giorni e 90 giorni da scadenza | 1,39% (12,5/9) | Periodo compreso 27.1.2025 e il 27.3.2025 |
| Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2024 | 3,12% (25/8) | Periodo compreso tra il 28.3.2025 e il 30.4.2025 |
| Oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2024 | 3,57% (25/7) | Oltre il 30.4.2025 |

**Nota bene**

Oltre al versamento dell'acconto Iva dovuto e alla relativa sanzione per omesso versamento (ridotta in relazione al giorno in cui è perfezionato il ravvedimento), il contribuente dovrà corrispondere **gli interessi moratori al tasso legale** (codice tributo 1991), con maturazione giorno per giorno:

- al **tasso del 2,5% su base annua a partire dall'1.1.2024**, secondo quanto stabilito dal D.M. 29.11.2023;
- **salvo eventuali modifiche** che potrebbero essere apportate a partire dall' 1.1.2025, le quali saranno determinate attraverso un D.M. da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 15.12.2024.